



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE**

**CONSIGLIO NAZIONALE**

**COMUNICAZIONE DI DECISIONE**

Il Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei

[redacted] oggi 18 maggio 2017, nella sede di Roma alla [redacted]

[redacted] riunito in seduta ordinaria, presenti i dottori [redacted]

[redacted] (Presidente); [redacted] (Segretario); [redacted]

visti

- il ricorso presentato dal dott. geol. [redacted] in data 24 febbraio 2017 presso l'Ordine dei [redacted] della Regione Toscana, avverso la decisione del 27 gennaio 2017 n. 20 emessa dal Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei [redacted] della Regione Toscana e notificata via posta raccomandata a/r;

- la trasmissione del ricorso dal Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei [redacted] della Regione Toscana al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio Nazionale dei [redacted]

esaminata

la relativa documentazione;

dato atto

che il dott. [redacted] ritualmente convocato per la data odierna al fine di essere sentito innanzi a questo Consiglio, ha comunicato, per il tramite del proprio legale Avv. Giovanni Longo, l'impossibilità di presenziare alla presente adunanza per gravi motivi familiari;

premessi che

con comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, trasmessa in data

17 giugno 2015, il Consiglio di Disciplina territoriale presso l'Ordine dei

\_\_\_\_\_ della Regione Toscana ("CDT Toscana") comunicava al dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo (APC) per il triennio 2011-2013, a causa del mancato raggiungimento dei 50 crediti obbligatori;

nella medesima comunicazione, il dott. \_\_\_\_\_ veniva invitato a depositare memorie e/o documentazione difensiva entro l'8 luglio 2015 e veniva convocato innanzi al CDT Toscana per l'audizione nei successivi 20 giorni;

in data 2 luglio 2015, veniva inviata memoria difensiva, nella quale si dava atto della frequenza ad un corso di formazione tenutosi a Firenze in data 21 gennaio 2011, e si rappresentava la temporanea grave difficoltà economica e professionale attraversata nel triennio in questione;

all'audizione fissata innanzi al CDT Toscana per il 20 luglio 2015, il dott.

\_\_\_\_\_ ribadiva quanto riportato nelle proprie memorie difensive;

successivamente, in data 13 ottobre 2015, veniva depositato un ulteriore scritto difensivo nel quale l'incolpato dava atto della grave malattia che aveva colpito il figlio e che l'aveva costretto a lunghe assenze dal luogo di lavoro;

all'esito dell'istruttoria compiuta, il CDT Toscana, con delibera n. 20 adottata nella seduta del 27 gennaio 2017, decideva di irrogare, nei confronti del dott. \_\_\_\_\_ la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo pari a 7 giorni;

quest'ultimo impugnava il provvedimento *de quo* con ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei \_\_\_\_\_ ai sensi



dell'art. 6, L. 339/1990, presentato il 24 febbraio 2017.

\* \* \*

Tanto premesso, il Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei [redacted] nella composizione sopra indicata, rassegna le seguenti

osservazioni

Con ricorso avverso la decisione del CDT Toscana n. 20/2017 del 27 gennaio 2017, il dott. [redacted] impugnava il provvedimento con cui il CDT Toscana irrogava la sanzione disciplinare della sospensione di 7 giorni dall'attività professionale, in ragione del mancato conseguimento dei 50 crediti formativi obbligatori.

Il dott. [redacted] ha, in sintesi, basato le proprie difese su tre circostanze: i) aver avuto delle difficoltà economiche e professionali durante il triennio 2011-2013; ii) aver effettivamente svolto nell'anno 2011 attività formativa, imputata tuttavia, dall'Ordine territoriale al precedente triennio 2008-2010 per colmare la carenza di crediti formativi conseguiti durante quest'ultimo; iii) la grave malattia del figlio minore, comprovata da certificazioni mediche pure prodotte.

Le argomentazioni che precedono, se certamente non possono ritenersi sufficienti a scriminare *tout court* il mancato ottemperamento all'obbligo formativo da parte del dott. [redacted], devono comunque valutarsi ai fini della rideterminazione della sanzione da irrogare all'odierno ricorrente.

A riguardo, invero, deve rilevarsi che il dott. [redacted] ha, seppur parzialmente, svolto l'attività formativa nel triennio in questione, partecipando ad un corso di formazione professionale tenutosi a Firenze in data 21 gennaio



2011. I crediti così conseguiti sono stati d'ufficio computati nel precedente triennio sperimentale (2008-2010), risultando, dunque, l'odierno ricorrente del tutto inadempiente agli obblighi formativi. Ciononostante, però, non può tacersi la circostanza che, pur considerando validi per il triennio 2011-2013 i crediti così conseguiti ed imputati al precedente periodo formativo, gli stessi, comunque, non hanno raggiunto il numero di 50 (previsto dal Regolamento di Aggiornamento Professionale Continuo), essendo, per tale ragione, il dott. [REDACTED] parzialmente inadempiente all'obbligo.

Con riferimento a tale inadempimento, l'odierno ricorrente ha dato conto della malattia che ha colpito il proprio figlio, producendo, seppur intempestivamente, idonea documentazione medica.

Il Consiglio di Disciplina territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto precede, determinandosi per la comminatoria di una sanzione più lieve.

Pertanto, in un'ottica di gradazione della sanzione con riguardo alle concrete circostanze di fatto che hanno costretto il ricorrente a commettere l'illecito disciplinare di cui sopra, dovendosi riconoscere il parziale svolgimento dell'attività di formazione professionale, si ritiene di dover ridimensionare la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale inflitta al dott. [REDACTED]

Ne deriva che la congrua sanzione da infliggere a quest'ultimo deve ritenersi quella della censura.

\* \* \*

In virtù delle osservazioni sopra rassegnate, il Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale de [REDACTED] con delibera n. 02/2017,

all'unanimità dei presenti, per i motivi di cui sopra,

decide

di accogliere nei limiti di cui in narrativa il ricorso presentato dal dott. [redacted] avverso la delibera n. 20 del 27 gennaio 2017 adottata dal Consiglio di Disciplina territoriale presso l'Ordine Regionale dei [redacted] della Toscana e, dunque, per l'effetto, in riforma dell'impugnato provvedimento, comminare al dott. [redacted] la sanzione disciplinare della censura.

\* \* \*

Avverso la presente decisione può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 12 novembre 1990, n. 339, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione, davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine dei [redacted] della Toscana.

Si conferisce mandato all'avv. Otello Emanuele del Foro di Roma, quale legale fiduciario, di procedere alla notifica della presente decisione come per legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI DISCIPLINA NAZIONALE  
PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE

[redacted]  
[redacted]  
[signature]



[redacted]  
[signature]  
[redacted]